

**COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO**  
**- PROVINCIA DI SALERNO -**

**REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO**  
**DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA**  
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 14/11/2016)

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Costituzione della commissione
- Art. 3 - Prima riunione
- Art. 4 - Compiti della commissione
- Art. 5 - Audizioni
- Art. 6 - Ordine del giorno
- Art. 7 - Segretario della commissione
- Art. 8 - Convocazione della commissione
- Art. 9 - Validità delle sedute e funzionamento
- Art. 10 - Riservatezza
- Art. 11 - Verbali
- Art. 12 - Sostituzioni
- Art. 13 – Codice di comportamento.
- Art. 14 -Leggi e regolamenti
- Art. 15 - Pubblicità del regolamento
- Art. 16 - Entrata in vigore

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento della commissione consiliare permanente di controllo e garanzia quale organo interno del Consiglio Comunale.
2. Il regolamento viene emanato in applicazione dell'art. 15 dello Statuto Comunale e dell'art. 16 del Regolamento del Consiglio Comunale.

## **Art. 2 - Costituzione della commissione**

1. La commissione consiliare di controllo e garanzia viene nominata nella prima seduta susseguente all'insediamento del Consiglio Comunale.
2. La commissione è composta esclusivamente da consiglieri comunali in carica.
3. I membri della commissione designati dai rispettivi capigruppo sono comunicati al Presidente del Consiglio nella stessa seduta della nomina. E' garantita la presenza femminile.
4. La commissione è costituita da sei consiglieri di cui due della minoranza, a garanzia della rappresentanza di tutti i gruppi consiliari esistenti all'atto di insediamento.
5. Il Sindaco e gli assessori comunali non possono fare parte della commissione; essi possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della commissione.
6. La commissione resta in carica cinque anni. Si procede al suo rinnovo a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale e svolge le sue funzioni fino alla scadenza del mandato amministrativo.
7. I componenti della Commissione non godono di alcun compenso.

## **Art. 3 - Prima riunione**

1. La prima riunione della commissione di controllo e garanzia è indetta dal Sindaco o dal presidente del Consiglio entro 20 giorni dalla sua costituzione.
2. Nella prima seduta viene messo all' o.d.g. la nomina del Presidente e del vice-Presidente.
3. Il Presidente è scelto - come dettato dall'art. 15 dello Statuto comunale - tra i consiglieri di minoranza. Il vice Presidente, se nominato, è scelto tra i consiglieri di maggioranza.
4. Le votazioni - distinte tra loro - sono effettuate con voto palese a maggioranza dei voti dei componenti.

## **Art. 4 - Compiti della commissione**

La commissione concorre con il Consiglio Comunale, di cui costituisce articolazione, nei compiti di controllo politico- amministrativo di tutte le attività dell'Ente. La Commissione esercita le funzioni di vigilanza e controllo, in particolare, sui risultati periodici del controllo della gestione corrente, di propria iniziativa, su segnalazione delle amministrazioni o enti privati o singoli cittadini.

In particolare la commissione ha potere di verifica su:

- la corretta applicazione dei principi di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- i tempi e le modalità di esecuzione delle deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale;
- la tempestività delle risposte del Sindaco alle istanze e petizioni ed alle interrogazioni ed interpellanze popolari;
- la corretta applicazione della procedura di assegnazione degli incarichi professionali e degli appalti che devono rispettare le normative di legge vigenti e successive modifiche ed

integrazioni;

- la tempestività delle risposte del Sindaco alle istanze e petizioni ed alle interrogazioni ed interpellanze popolari;

- gli atti deliberativi;

- le determinazioni dei responsabili di p.o.;

- il regolare svolgimento nei rapporti delle forme di partecipazione diretta con i cittadini;

- ogni altra funzione di controllo e garanzia assegnatagli dal Consiglio comunale.

2. La Commissione ha diritto ad ottenere dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, dai Dipartimenti, dagli Uffici e Servizi, le informazioni, notizie, dati ed atti relativi all'azione amministrativa comunale, per l'espletamento del suo mandato.

3. La Commissione può effettuare audizioni di soggetti esterni ai suoi membri, in grado di riferire su fatti e circostanze utili all'indagine, può avvalersi di consulenti e tecnici esperti nelle materie oggetto dell'esame, all'uopo convocati e/o nominati dal Presidente, previo parere dei membri della Commissione, purché ciò non comporti una spesa per l'Ente.

4. Sulle materie di competenza la commissione di controllo e garanzia riferisce al Consiglio Comunale almeno una volta l'anno secondo modalità concordate tra il Presidente del Consiglio ed il Presidente della commissione.

#### **Art. 5 - Audizioni**

1. La commissione ha la facoltà di procedere all'audizione, con l'obbligo degli stessi - se invitati - a partecipare, dei seguenti soggetti:

- dei consiglieri comunali;

- degli amministratori dell'Ente;

- del Segretario Comunale;

- dei dipendenti comunali;

- dei rappresentanti del Comune in altri organismi;

- del Revisore dei conti.

2. La commissione può richiedere relazioni scritte al funzionario competente per materia, il quale è tenuto a provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta.

3. La commissione acquisisce tutta la documentazione ritenuta comunque necessaria al fine dell'espletamento delle proprie funzioni, senza compromettere il regolare funzionamento degli uffici.

#### **Art. 6 - Ordine del giorno**

1. Il Presidente della commissione fissa l' o.d.g. anche sulla base delle proposte di cui al secondo comma.

2. Le proposte di inserimento di argomenti prioritari dell'o.d.g. della commissione possono essere avanzate da ciascuno dei membri della commissione e dal Consiglio sulla base di atti di indirizzo dallo stesso approvati.

#### **Art. 7 - Segretario della commissione**

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal consigliere più giovane di età. Compiti del segretario sono:

- redigere gli inviti per le riunioni su indicazione del Presidente;

- acquisire tutti gli atti di cui all' art. 4;

- assicurare l'organizzazione del protocollo e dell'archivio della commissione;

- assistere il Presidente in ogni attività inerente il funzionamento della commissione.

#### **Art. 8 - Convocazione della commissione**

1. La commissione è convocata dal Presidente, anche su richiesta del Sindaco o di almeno tre dei suoi componenti.

2. L'avviso della convocazione deve indicare il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. L'avviso di convocazione delle riunioni deve essere trasmesso almeno quattro giorni lavorativi prima di quello stabilito per le riunioni, preferibilmente tramite l'indirizzo di posta elettronica istituzionale.
4. L'avviso va trasmesso ai componenti della commissione.
5. Gli atti relativi agli argomenti trattati devono essere messi a disposizione degli interessati dei membri contestualmente allo svolgimento della seduta.
6. Le sedute sono pubbliche e si svolgono nell'aula consiliare, tranne i casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale per le sedute segrete, secondo la vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003).

#### **Art. 9 - Validità delle sedute e funzionamento**

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno i due terzi dei consiglieri in carica.
2. I membri della commissione hanno diritto di parola ed esprimono ciascuno un voto.
3. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammessi documenti di minoranza che sono allegati al documento approvato e trasmessi unitamente a questo al Presidente del consiglio il quale ne dispone la discussione in sede assembleare entro trenta giorni.
4. La commissione approva entro il trenta giugno una relazione annuale della propria attività che viene consegnata al Sindaco e al presidente del Consiglio.
5. Relazioni specifiche possono essere redatte dalla commissione su determinati argomenti e consegnate al Sindaco senza limitazioni di tempo. Sono ammesse relazioni di minoranza con le modalità di cui al comma 4.
6. Il Presidente del Consiglio ne dispone l'iscrizione all'o.d.g. della prima seduta utile del Consiglio Comunale, per la discussione e votazione con le modalità di voto previste per gli atti. Sulle stesse è ammessa la presentazione di emendamenti.

#### **Art. 10 - Riservatezza**

1. Le sedute della commissione sono riservate. Tutti i membri della commissione sono tenuti alla riservatezza in ordine alla documentazione acquisita e agli atti prodotti fino al momento della discussione in Consiglio comunale.

#### **Art. 11 - Verbali**

1. I verbali delle riunioni della commissione sono approvati nella stessa adunanza in cui sono redatti.
2. Copia dei verbali delle adunanze delle commissioni vengono trasmesse, preferibilmente per via telematica, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, e vengono depositati anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono.

#### **Art. 12 - Sostituzioni**

1. I componenti che decadono dallo status di consigliere comunale decadono automaticamente da membro della commissione.
2. Cessano dallo status di membro anche i consiglieri che si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva designati.
3. Alle sostituzioni - anche motivate da dimissioni- da componente provvede il Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'atto di decadenza con le modalità previste nell'Art. 2.
4. In caso di impedimento ciascun componente ha la facoltà di farsi sostituire, se possibile, da altro consigliere dello stesso gruppo con apposita delega regolarmente firmata dall'interessato.

#### **Art. 13 Codice di comportamento.**

I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'attività della Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere attività o ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono tenuti al segreto su tutti i fatti e documenti trattati dalla Commissione stessa.

**Art. 14 - Leggi e regolamenti**

1. Per quanto non espressamente previsto nel vigente regolamento valgono le normative di cui a:

- Testo Unico sugli Enti locali D. Lgs. 267/00;
- Statuto Comunale;
- Regolamento del Consiglio comunale;
- Leggi vigenti in materia.

**Art. 15 - Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento viene pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Asciano.

**Art. 16 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione